

ASSOCIAZIONE "DIFESA NATURA 2000 COLLI BERICI" **O.D.V.**

STATUTO

Art.1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Difesa Natura 2000 Colli Berici" O.DV. che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione potrà addivenire, nell'esercizio della propria attività, a rapporti convenzionali con Enti Pubblici o Privati nazionali e internazionali. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Arcugnano, Via Chiesa Vecchia n.13, indirizzo che può variare all'interno dell'ambito provinciale. Nel caso di variazione della sede legale per trasferimento determinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci non va comunque intesa come modifica statutaria. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.2

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.3

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.4

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. Essa intende operare nel settore della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente, al fine di salvaguardare la flora e la fauna dei Colli Berici. Saranno altresì perseguite

Ente Berico Nicola

progettualità ed azioni mirate a favorire nel territorio dei Colli Berici l'assistenza ed integrazione di persone con handicap, lo sviluppo di attività di animazione culturale con particolare riguardo alla storia, alle tradizioni, all'economia sociale e produttiva sempre dei Colli Berici.

Le attività che si propone di svolgere, principalmente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associate, sono individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, alle lettere:

□ **Lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 104/1992, e alla legge 112/2016 e successive modificazioni;

□ **Lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente della raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

□ **Lettera f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e successive modificazioni;

□ **Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Gli obiettivi di tali attività sono perseguiti mediante le seguenti azioni:

□ realizzazione di attività, progetti e programmi di tutela dei Colli Berici dal punto di vista della protezione degli animali, della flora e dell'ambiente in genere;.

□ Realizzazione di iniziative a favore di persone con handicap, anche di natura socio-sanitaria secondo modelli scientifici di assistenza;

□ Promozione della cultura di rispetto dell'ambiente;

□ Organizzazione di incontri, seminari, dibattiti tesi a favorire una consapevolezza su temi sia della solidarietà che della tutela dell'ambiente;

□ Realizzazione di materiale editoriale sulla storia, le tradizioni, l'economia agricola dei Colli Berici;

□ Incontri con le Scuole, visite soprattutto a favore di studenti per conoscere la natura dei Colli Berici e promuoverne la conoscenza e il rispetto

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art.5

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Carlo Berico Nobile

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale ha 60 giorni per chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva seduta.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ☐ votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associative;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali;
- ☐ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- ☐ il non versamento della quota per 3 anni consecutivi comporta la possibilità di perdere la qualifica di socio.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.7

(Qualità di volontario)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfettario.

Te Berthe Hilde

Art.8
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'organo direttivo con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

Art.9
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Consiglio direttivo
- ☐ Presidente
- ☐ Tesoriere
- ☐ Segretario
- ☐ Organo di controllo che, qualora si verificassero le condizioni, può anche assumere all'occorrenza il ruolo di revisore contabile

Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 (tre) anni e le persone sono rieleggibili; non comportano retribuzioni né costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione.

Art.10
(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Ante Berillo Nicolo

Arthur Berkebile

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto, in quanto lo hanno già approvato in consiglio direttivo.

Art.14

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Nel caso che il consiglio direttivo sia compost da 3 componenti, esso è validamente costituito e può deliberare solo in presenza di tutti i componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'organizzazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- ☐ disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Ute Fendrich

Art.16
(Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente (all'uopo individuato ed eletto dal Consiglio direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale: le relative limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Corteo Nicola

Art.18
(Organo di revisore legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;
- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- ☐ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un' apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.20
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Intestato a Nicola

Art.22
(Il bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

□ Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

□ Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

□ Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.23
(Il bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.24
(Convenzioni)

□ Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

□ Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti od organismi nazionali o internazionali sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

□ Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art.25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

San Polo Niede
tr

Art.26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.27
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.28
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.29

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

- ☐ Scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Associazione con la maggioranza dei 3/4 dei Soci.
- ☐ La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati.
- ☐ In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.30
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

Aut. Sandro Nicolo

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art.31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5- sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 33
(Norme di riferimento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di volontariato.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il
30.06..2021

**ASSOCIAZIONE DIFESA NATURA 2000
COLLI BERICI**

Via Chiesa Vecchia, 13/E / Cell.: 335 493302
36057 ARCUGNANO (VI)
E-mail: difesanatura2000@gmail.com
www.difesanaturacolliberici.it
Cod. Fiscale 95128470242

IL PRESIDENTE

Bertillo Nicola Conte



IL FUNZIONARIO (*)

Sara Garipaglia

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

ASSOCIAZIONE DIFESA NATURA 2000

COLLI BERICI

Via Chiesa Vecchia, 13/E / Cell.: 335 493302

36057 ARCUGNANO (VI)

E-mail: difesanatura2000@gmail.com

www.difesanaturacolliberici.it

Cod. Fiscale 95128470242

**VERBALE SEDUTA DEL 30.06.2021 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE DIFESA NATURA 2000 COLLI BERICI O.D.V.**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alle ore 21.00 del giorno martedì 30 giugno 2021 ha inizio la seduta dell'Assemblea dei soci dell'Associazione riunitisi in seduta straordinaria, convocata tramite e-mail inviata ai soci in data 15 giugno 2021 che prevede il seguente e unico argomento all'ordine del giorno: "Modifica dello statuto per iscrizione al registro regionale delle ODV (organizzazioni di volontariato)". Accertata la regolarità della convocazione e verificato che con la presenza dei soci nella sala riunioni in Via dell'Artigianato 15 in Arcugnano (VI) e delle deleghe registrate è superato il limite della metà più uno dei soci fissato dall'art. 14 del vigente Statuto per legittimare la seduta stessa, il presidente propone di attribuire la funzione di Segretario della seduta al Dott. Carmelo Rigobello, proposta accettata dall'interessato e approvata all'unanimità dai soci.

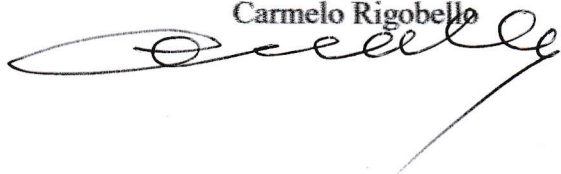
Il Presidente fa presente che in sede di istruttoria per l'iscrizione dell'Associazione come O.D.V. in attuazione delle disposizioni contenute dal D.Leg. 117/2017, è pervenuta una comunicazione della Regione del Veneto che evidenzia dei rilievi istruttori da condividere per conformare pienamente lo statuto dell'associazione ai contenuti e ai criteri stabiliti dal citato D.Leg. 117/2017. Viene data lettura, articolo per articolo, dei rilievi posti a livello regionale e contestualmente viene data lettura delle modifiche da apportare al vigente statuto per essere in linea con quanto rilevato dai competenti uffici regionali.

Dopo alcuni chiarimenti, il Presidente pone ai voti dell'Assemblea il nuovo statuto dell'Associazione, testo che viene all'unanimità approvato per alzata di mano da parte dei soci.

Il Presidente dichiara così chiusa alle ore 22,00 l'Assemblea.

Letto e approvato

Il Segretario
Carmelo Rigobello



Il Presidente
Bertillo Nicola Conte

